

STATUTO

Allegato ^u B ^u
al rep. n. 6.278
racc. n. 3-682

Articolo 1

Costituzione - denominazione - sede

È costituita un'Associazione senza fine di lucro, denominata **Associazione World Health Academy of Dermatology and Pediatrics**, (in sigla WHADandP) (d'ora in avanti: Associazione), sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale ed operativa principale a Roma. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'Associazione è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Può istituire sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali e può cooperare con altre Associazioni, Enti di ricerca, Atenei, etc. per perseguire l'oggetto del proprio statuto.

L'Associazione è affiliata alla World Health Academy con sede a Locarno in Via Trevani 1. Tale affiliazione ha finalità esclusivamente scientifiche/culturali e non comporta trasferimento di risorse, esclusiva, vincoli di governance né obblighi di approvazione preventiva su attività, bilanci o nomine. L'affiliazione non comporta l'utilizzo del nome, del logo o della rappresentanza esclusiva, né obblighi di coordinamento scientifico vincolante.

L'Associazione opera in piena autonomia giuridica, organizzativa, scientifica ed economica. Eventuali rapporti di affiliazione o collaborazione con enti nazionali o internazionali non comportano alcun potere di direzione, controllo o ingerenza sull'Associazione.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione assume la qualifica di **Ente del Terzo Settore (ETS)** e integra la denominazione sociale con l'acronimo "ETS".

Articolo 2

Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di Statuto.

Articolo 3

Scopo e attività

Manno *[signature]*



Falko *[signature]*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando in via prevalente e qualificante nel settore della salute e del benessere del bambino, con specifico ed esclusivo riferimento alla dermatologia pediatrica quale ambito scientifico, disciplinare e culturale di riferimento dell'attività associativa.

L'Associazione si propone di svolgere un ruolo di riferimento scientifico e culturale, anche a livello nazionale e internazionale, nello studio, nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione delle conoscenze relative alla salute dermatologica in età pediatrica, contribuendo al miglioramento degli standard di prevenzione, diagnosi, trattamento e gestione delle patologie cutanee dell'età evolutiva e al benessere complessivo del bambino e della sua famiglia.

In particolare, l'Associazione intende:

- analizzare, promuovere e contribuire allo sviluppo delle politiche di educazione sanitaria in ambito dermatologico pediatrico, nonché degli aspetti ad esse collegati, al fine di favorire elevati standard di informazione e formazione per le famiglie, i professionisti sanitari e gli operatori del settore;
- coordinare e favorire la comunicazione, la collaborazione e i rapporti scientifici e culturali tra individui, enti, istituzioni, università e organizzazioni interessati alla salute dermatologica del bambino, anche attraverso reti di collaborazione nazionali e internazionali;
- organizzare conferenze, congressi, seminari, corsi di formazione e iniziative di aggiornamento scientifico sul tema della salute del bambino con problematiche dermatologiche;
- contribuire, in ambito scientifico e culturale, alla elaborazione, alla diffusione e all'aggiornamento di raccomandazioni, documenti di consenso e linee guida diagnostiche e terapeutiche in materia di dermatologia pediatrica, nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite agli organismi istituzionali competenti;
- cooperare, in forma non istituzionale e non rappresentativa, con le Autorità pubbliche, gli Enti governativi e le istituzioni competenti, al fine di favorire la corretta applicazione delle evidenze scientifiche e delle linee guida nella pratica clinica, senza esercizio di attività di indirizzo politico, sindacale o di tutela economico-professionale.

A tal fine, l'Associazione svolge, in via principale e prevalente, una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, ed in particolare:

- interventi e servizi sociali di cui alla lettera a), limitatamente ad attività di informazione, educazione, orientamento e supporto in ambito sanitario, con specifico riferimento alla salute dermatologica in età pediatrica, con esclusione dell'erogazione di prestazioni sanitarie dirette;
- educazione, istruzione e formazione professionale di cui alla lettera d), mediante attività formative e di aggiornamento scientifico rivolte a professionisti operanti nei settori della dermatologia pediatrica, della pediatria e delle discipline affini;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera g), riferita allo studio, all'analisi e allo sviluppo delle conoscenze in materia di dermatologia pediatrica;
- organizzazione e gestione di attività culturali di cui alla lettera i), ivi comprese iniziative, eventi e manifestazioni scientifiche e culturali coerenti con le finalità associative.

Le attività di studio, analisi e proposta in materia di politiche sanitarie sono svolte esclusivamente in ambito scientifico, culturale e di ricerca, senza finalità di rappresentanza politica, sindacale o di tutela economico-professionale e senza esercizio di attività di lobbying istituzionale.

L'Associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Lo svolgimento di tali attività è deliberato dal Consiglio Direttivo, che ne attesta la secondarietà e strumentalità nel rispetto dei limiti di legge.

L'Associazione potrà operare quale società scientifica indipendente, ai sensi del DM 2 agosto 2017, subordinatamente all'iscrizione nell'elenco istituito presso il Ministero della Salute, ed è priva di finalità sindacali o di tutela economico-professionale.

Articolo 4

Soci

Possono essere ammessi a divenire Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, dottori in medicina e chirurgia con specializzazione o specializzandi in dermatologia e/o pediatria.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari

Anna Niche



Fabio Bayph

- Soci Sostenitori

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

È esclusa per tutti i soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni.

L'eventuale diniego deve essere **motivato** e comunicato all'interessato.

È ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego;

l'Assemblea delibera in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 6

Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 7

Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione.

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

È consentito conferire incarichi retribuiti esclusivamente per prestazioni effettive, documentate e di natura professionale, con compensi congrui, nel rispetto del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili e delle regole sui conflitti di interesse.

In ogni caso, il conferimento di incarichi retribuiti avviene nel rispetto della policy sui conflitti di interesse adottata dall'Associazione.

Il soggetto interessato non partecipa alla deliberazione.

Articolo 8

1

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, morosità o esclusione, nel rispetto del diritto di difesa dell'interessato. Il recesso si verifica per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata semplice, o pec, e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno. La morosità si verifica in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Decorso tale termine, il Socio è automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti associativi, inclusi il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea, fino alla regolarizzazione della propria posizione. Qualora la morosità perduri per oltre 90 giorni dalla scadenza, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio, previa comunicazione all'interessato. L'esclusione si configura nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci e comunicata all'interessato. Avverso l'esclusione l'associato può proporre ricorso all'Assemblea che delibererà nella prima adunanza successiva.

Articolo 9

Patrimonio, entrate, indennità

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote versate dai Soci, dai contributi degli Enti pubblici e privati, da eventuali proventi di gestione, da eventuali donazioni di terzi. La gestione del Patrimonio e dei mezzi finanziari, destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione né in modo diretto né indiretto.

La partecipazione dei membri alle riunioni del Consiglio Direttivo non è remunerata. I membri del Consiglio Direttivo avranno diritto al rimborso delle spese vive da loro sostenute.

Articolo 10

Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno



successivo. L'utile eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale; è fatto quindi espresso divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 11

Conflitti di Interesse (COI)

1. L'Associazione adotta una **policy sui conflitti di interesse (COI)** applicabile:
 - ai componenti degli organi sociali;
 - ai membri del Comitato Scientifico;
 - agli autori di documenti scientifici, linee guida, raccomandazioni;
 - ai relatori, docenti e responsabili scientifici di eventi.
2. I soggetti di cui sopra sono tenuti a rendere **dichiarazione preventiva e periodica** di eventuali conflitti di interesse.
3. In presenza di conflitto, il soggetto interessato:
 - si astiene dalle deliberazioni o decisioni rilevanti;
 - non partecipa alla validazione dei contenuti interessati.
4. Le dichiarazioni COI sono conservate agli atti e pubblicate secondo i criteri di trasparenza adottati dall'Associazione.

Articolo 12

Trasparenza e sito internet

Sul sito istituzionale dell'Associazione sono pubblicati e mantenuti aggiornati lo Statuto e i regolamenti, la composizione degli organi sociali e del Comitato Scientifico, nonché, secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e sostenibilità organizzativa, i bilanci o rendiconti annuali, le attività scientifiche, formative e istituzionali, gli eventuali incarichi retribuiti, compensi e rimborsi, nonché la policy sui conflitti di interesse e le relative dichiarazioni.

Articolo 13

Organi della Associazione

Gli Organi della Associazione sono:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Comitato Scientifico
5. Organo di revisione (se nominato)

Articolo 14

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione e/o trasmesso ai Soci mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dagli stessi, almeno quindici giorni prima della riunione in prima convocazione e almeno venti giorni prima in caso di Assemblea straordinaria.

La pubblicazione sul sito istituzionale equivale, a tutti gli effetti, a regolare convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere richiesta da un terzo dei Soci, dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti od anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto.

Articolo 15

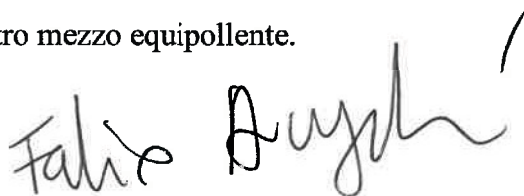
Diritto di voto nell'Assemblea

Ogni Socio nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo. Possono intervenire nell'Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Un Socio con diritto di voto può rappresentare un solo altro socio che goda dello stesso diritto, salvo che per l'approvazione di bilanci e rendiconti e che per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. In queste ultime due circostanze, infatti, è esclusa per qualsiasi Socio la possibilità di rappresentarne un altro.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza o altro mezzo equipollente.



È ammessa la partecipazione all'Assemblea e l'espressione del voto mediante strumenti di comunicazione telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento in tempo reale e la tracciabilità delle deliberazioni.

Articolo 16

Presidente dell'Assemblea

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, al vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Fungerà da Segretario dell'Assemblea un socio designato dal Presidente che, ove necessario, proporrà all'Assemblea la nomina di due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Articolo 17

Assemblea ordinaria e straordinaria in 1° e 2° convocazione

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative a persone si deve adottare lo scrutinio segreto.

Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 18

Segretario della Assemblea

Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

Articolo 19

Poteri della Assemblea Ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria:

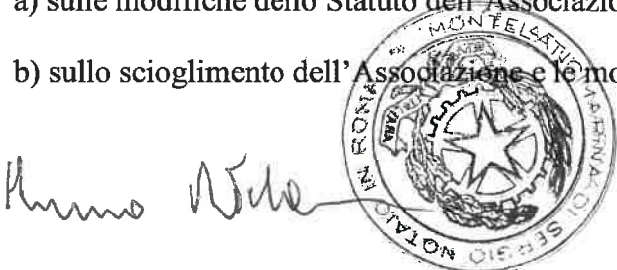
- a) Approva i regolamenti dell'Associazione deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e propone eventuali modifiche statutarie all'Assemblea straordinaria;
 - b) Elegge, ogni cinque anni, il Consiglio Direttivo ed eventualmente l'Organo di revisione
 - c) Esamina e si pronuncia annualmente sui Rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo
 - d) Delibera sulla relazione annuale del Presidente circa l'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
 - e) Ratifica le quote di ammissione dei nuovi Soci e quelle associative annuali preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo
 - f) Delibera sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione di eventuali contributi associativi straordinari dovuti dagli Associati;
 - g) Delibera sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la propria attività relativamente ai problemi di carattere generale che interessano l'Associazione stessa;
 - h) Ratifica l'ammissione di nuovi Soci approvata dal Consiglio Direttivo
 - i) Delibera sulla esclusione degli associati.
 - j) Delibera sulle modalità per l'elezione del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo, nonché sui regolamenti interni;
 - k) Delibera sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo riunendosi almeno quindici giorni prima della convocazione elettiva;
 - l) Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo relative a nomine e designazioni di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale,
 - m) Decide sulle proposte dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei singoli Soci, presentate in forma scritta per mezzo di posta elettronica almeno un mese prima della data dell'Assemblea.
- Le decisioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti,

Articolo 20

Poteri della Assemblea Straordinaria

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione



Handwritten signature 'Fabio Dughi' with a checkmark.

c) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno

Le proposte di variazioni dello Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell'Associazione dovrà ottenere altresì il parere favorevole della maggioranza dei Soci fondatori, ove esistenti almeno in numero di 3 (tre) elementi. Le finalità non lucrative e di utilità sociale non possono essere snaturate.

Le delibere relative a modifiche statutarie potranno essere redatte in forma libera, anche non seguendo necessariamente l'eventuale forma solenne del presente Statuto.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato la prima volta con l'atto costitutivo dell'Associazione e successivamente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci. È composto da un numero variabile da tre a nove membri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Vicepresidente e il Segretario.

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci.

La composizione del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la tipologia delle cariche interne, potrà essere adeguata, senza particolari formalità, alle esigenze dettate da necessità operative della Associazione stessa. Vigè il principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso; l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, all'attenzione del Presidente, con un preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri

sostituiti o, in alternativa ed a discrezione del Consiglio Direttivo, si può procedere alla surroga con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni.

Articolo 22

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci, adotta deliberazioni, delibera, sottopone al voto della Assemblea e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione;
- redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei Soci;
- stabilisce le eventuali quote di partecipazione alle diverse attività sociali;
- provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
- costituisce eventuali Commissioni tecniche;
- redige i Rendiconti economici e finanziari consuntivi;
- fissa le date dell'Assemblea ordinaria dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari;
- nomina eventuali incaricati;

Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.

Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Riunioni del Consiglio Direttivo

Si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente gli argomenti all'O.d.G., almeno 15



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Felix Augh", is written on the right side of the page.

giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo posta elettronica (e-mail), tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività della Associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice - Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e la tracciabilità delle decisioni.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso ridotto, comunque non inferiore a 48 ore, mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la tempestiva conoscenza della convocazione.

Articolo 24

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma legale; in virtù di ciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, Associazioni e Università, nonché di procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza da ratificare in Consiglio Direttivo.

Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Articolo 25

Il Vicepresidente

È l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento

temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

Articolo 26

Il Segretario

Il Segretario ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei Soci.

Articolo 27

Il Comitato Scientifico

1. Natura

Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-scientifico dell'Associazione e opera in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto delle finalità statutarie.

2. Funzioni

Il Comitato Scientifico valida i contenuti scientifici, formativi e divulgativi promossi dall'Associazione; propone, elabora e aggiorna documenti, raccomandazioni, position paper e linee guida; esprime pareri scientifici su iniziative, progetti, eventi, collaborazioni e programmi formativi; contribuisce alla definizione dei programmi scientifici di congressi, corsi ed eventi; vigila sull'indipendenza scientifica e sull'assenza di condizionamenti esterni.

Le valutazioni e validazioni di natura scientifica rientrano esclusivamente nella competenza del Comitato Scientifico e sono indipendenti dalle decisioni di natura economica, organizzativa o gestionale assunte dagli altri organi dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico opera secondo criteri di indipendenza, trasparenza, rigore metodologico e gestione dei conflitti di interesse, in coerenza con la normativa vigente e con i requisiti previsti per le società scientifiche.

3. Composizione

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri **non inferiore a 5 e non superiore a 15**, scelti tra soci ed eventuali esperti esterni di comprovata competenza scientifica, assicurando adeguata rappresentanza disciplinare e territoriale.



La selezione dei componenti del Comitato Scientifico avviene sulla base di criteri di competenza scientifica, esperienza professionale e produzione scientifica, garantendo imparzialità, pluralismo e assenza di discriminazioni.

Per ciascun evento o iniziativa formativa promossa dall'Associazione è individuato un Responsabile Scientifico, designato dal Comitato Scientifico.

4. Nomina e durata

I membri del Comitato Scientifico sono **nominati dal Consiglio Direttivo**, su proposta del Presidente. Restano in carica **tre anni** e sono rieleggibili.

5. Coordinatore

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Coordinatore, che convoca e presiede le riunioni e riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

6. Riunioni e deliberazioni

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno **una volta l'anno** o ogni qualvolta necessario in relazione alle attività scientifiche e formative, e ogniqualvolta il Coordinatore o il Presidente dell'Associazione lo ritengano necessario. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Gratuità

La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

Articolo 28

L'Organo di Revisione

L'organo di revisione è facoltativo ovvero necessario secondo legge. Se necessario, è nominato dalla Assemblea e resta in carica per tre anni. È rieleggibile e non deve necessariamente essere costituito da soci della Associazione. L'organo di revisione presenta ogni anno il suo rapporto alla Assemblea dei soci e può essere monocratico.

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda

convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei Soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente**, ad altri Enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data Roma, 13 febbraio 2026

Il Presidente dell'Assemblea

Fabio D'Agostino

Il Segretario

Roberto Miele

Mario Miele



Fabio D'Agostino